

Libertà di satira, una sfida per i *social media**

JACOPO MENGHINI**

Keywords: Satira, Libertà di espressione, *Social media*, *Regulation platform*.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La Satira e il diritto. – 3. I limiti della satira. – 4. Il ruolo dei *social media*. – 5. Il Futuro dello Stato.

Data della pubblicazione sul sito: 30 novembre 2022

Suggerimento di citazione

J. MENGHINI, *Libertà di satira, una sfida per i social media*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 4, 2022. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Il contributo è stato presentato durante la conferenza ICON-S a Bologna il 17 settembre 2022 all'interno del panel «Libertà di espressione e bilanciamento dei diritti fondamentali nel contesto delle piattaforme digitali».

** Dottorando in Law, Science and Technology nell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Indirizzo mail: jacopo.menghini2@unibo.it.

1. Introduzione

La satira può essere definita «fondamentalmente, l'utilizzo deliberato dell'umorismo per finalità aggressive»¹. Questa definizione, così essenziale, cattura però bene gli attributi del messaggio satirico, che si estrinseca in una sorta di aggressione umoristica, spesso diretta al potente politico di turno, inserendosi arditamente in un contesto di attualità.

La regolamentazione di questa tecnica espressiva ha trovato negli anni un suo posto nell'agone del diritto. Oggi, mentre trasmigra online, solleva nuove questioni giuridiche e rappresenta una vera e propria sfida per i *social media* che devono governarla. Al fine di introdurre l'argomento, è bene muovere da alcune considerazioni sulla satira nella prospettiva della sfida per i *social media*, sottolineando alcune differenze che ricorrono tra la satira offline e quella online.

In primo luogo, la satira online non è solo una forma artistica capace di mettere a tema attraverso l'ironia alcuni aspetti del potere, ma diviene anche e forse sempre di più una forma espressiva di comunicazione tra gli utenti di una data piattaforma².

In secondo luogo, lo studioso del diritto deve prendere in considerazione il nuovo ruolo dei *social media* quali intermediari (che sono talora investiti di compiti di garanzia e/o controllo) di quei nuovi contenuti satirici che si sviluppano e diffondono online.

Infine, bisogna chiedersi quale sia il ruolo dello Stato nell'esercizio del diritto di satira. Se storicamente lo Stato è stato il tradizionale bersaglio e allo stesso tempo il controllore del messaggio satirico, oggi, mentre viene a perdersi l'una e l'altra connotazione, deve porsi quale soggetto capace di tutelare lo stesso diritto all'interno delle piattaforme digitali.

L'attualità della tematica satirica all'interno dei *social media* è confermata ad esempio dalle notizie riguardanti l'acquisizione da parte di Elon Musk della piattaforma *Twitter*, con il fine dichiarato di voler "proteggere la libertà di espressione". Questo monito fa luce su una problematica di sicuro interesse per il giurista che si confronta con i media e si interroga dunque sulla loro regolamentazione (la cosiddetta *Regulation Platform*). Il tradizionale rapporto tra satira e Stato, il pagliaccio che sbeffeggia il re e in questo modo afferma la propria libertà e quella della propria comunità, diviene in larga misura un rapporto di

¹ P.L. BERGER, *Homo Ridens, la dimensione comica dell'esperienza umana* (1997), il Mulino, Bologna, 1999, p. 231.

² Quotidianamente, in rete, ci si imbatte in realizzazioni creative dal marcato carattere umoristico. Queste produzioni amatoriali, una volta disseminate online, sfuggono al controllo dell'autore, per divenire forma di comunicazione tra utenti. L'esempio più lampante sono i cosiddetti *meme*.

interconnessione tra pari, tra utenti online, o *users*, che rivendicano una comunicazione libera e senza filtri. Il bene da tutelare pertanto non è soltanto il diritto alla libera manifestazione del pensiero, ma il diritto di partecipazione e comunicazione all'interno del web.

Date queste premesse, è chiaro come la satira abbia in parte mutato paradigma nella società dell'informazione; non più l'arma spuntata del popolo, di cui il comico artista si fa portavoce, ma coro capillare di protesta, capace di penetrare globalmente grazie al mezzo informatico. Si potrebbero elencare diversi casi in cui gli utenti del web hanno diffuso contenuti satirici nei confronti del mal governo di un paese: il caso dell'Iran è sicuramente l'esempio più attuale.

2. La Satira e il diritto

La qualificazione giuridica della satira è stata oggetto di un articolato dibattito dottrinale: la sua protezione dev'essere infatti garantita in uno stato liberale, dal momento che essa funge da contrappeso al rapporto tra apparato repressivo dei poteri pubblici e il singolo titolare del diritto. In questo senso, la satira si inserisce nel rapporto tra autorità-individuo e la sua gestione, regolamentazione e tutela sono da sempre la cartina di tornasole per il livello di democrazia in una data collettività.

La parte maggioritaria della dottrina e della giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la satira sia un diritto soggettivo a rilevanza costituzionale, «un'espressione sintetica mediante la quale si designano forme assai varie di manifestazione del pensiero, la cui caratteristica comune deve essere individuata nella finalità di suscitare ilarità nei percettori»³, e altresì costituisca uno dei modi più efficaci attraverso i quali è possibile esprimere le proprie opinioni, una delle tante sfaccettature della libertà di manifestazione del pensiero⁴.

³ L. BALESTRA, *La satira come forma di manifestazione del pensiero, fondamento e limiti*, Giuffrè, Milano, 1998, cit. p. 3.

⁴ La nostra Corte Costituzionale ebbe modo di definire la libera manifestazione del pensiero la «Pietra angolare dell'ordine democratico» (Corte Cost. 2 aprile 1969, n. 84, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1969, p. 1175). Per assiologia, la satira può essere inclusa in tale definizione. Similmente, alcune sentenze della Suprema Corte si sono espresse in senso conforme: Cass. civ., 8 novembre 2007, n. 23314, con nota di E. BACCIARDI, *Note sui confini della libertà di far sorridere: quando la satira... è più che "satira"*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 5, 2008, p. 1094 e L. D'ALESSANDRO, *I limiti all'esercizio della satira secondo la giurisprudenza [Nota a Cass. sez. III civ. 8 novembre 2007, n. 23314]*, in *Responsabilità civile*, 7, 2009, p. 624; Cass. civ., sez. III, sent. n. 28411/08, con nota di G. MAZZOTTA, *Sentenza 28411/08 Corte di Cassazione III sez. civ.: bilanciamento (costituzionalmente necessario) tra diritto di critica (e in particolare diritto di satira) e tutela dei diritti fondamentali della persona*, in *Associazione dei Costituzionalisti*, 25 marzo 2009, disponibile all'indirizzo www.associazionedeicostituzionalisti.it. In una sentenza di merito

Secondo la giurisprudenza, la satira rientra nell'esercizio del diritto alla libera manifestazione del pensiero, protetto dalla nostra Costituzione all'art. 21 Cost., il quale tutela la libertà di parola in una concezione sia individualistica, ossia come diritto riconosciuto all'uomo *ex art. 51 c.p.*⁵, sia funzionale, e perciò collegata in via diretta all'affermazione dello Stato democratico ed in via indiretta alla capacità di suscitare una riflessione nel pubblico. A fondamento del suddetto diritto costituzionale, scaturente dall'innato bisogno di irridere i noti e i potenti, la dottrina più autorevole aggancia il combinato disposto degli art. 9 Cost. (promozione della cultura) e art. 33 Cost. (tutela prevista per le creazioni artistiche), a presidio della libertà di manifestazione del pensiero in ogni sua forma. Un doppio riferimento normativo dettato perciò dall'esigenza di attribuire alla satira natura di diritto della personalità e, al contempo, di rafforzare il dettato dell'art. 21 Cost. con una tutela aggiuntiva prevista per le creazioni artistiche⁶.

ormai datata, il Tribunale di Roma ritenne la satira meritevole di tutela, configurando un diritto soggettivo a rilevanza costituzionale, in quanto «espressione di una vecchia ma vivissima esigenza collettiva di esercitare – con la risata e lo scherzo – un'elementare funzione di moderazione dei potenti, di smitizzazione ed umanizzazione dei famosi, di umiliazione dei protervi, una funzione, in breve, di controllo sociale anche verso il potere politico ed economico, che usa, contro gli aspetti più arroganti del potere e della notorietà, l'arma incruenta del sorriso», (Note a Trib. Roma, 13 febbraio 1992, Carrisi c. Arbore, con nota di M. DOGLIOTTI, *Al Bano, Romina, Arbore, D'Agostino: satira, privacy e mass media*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, I, 1994, pp. 171-180).

⁵ «L'esercizio di un diritto [...] esclude la punibilità». Sull'applicabilità degli artt. 21 Cost. e 51 c.p. alla tematica satirica, si veda M.O. MANTOVANI, *Profili penalistici del diritto di satira*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1992, pp. 295-333: «È innegabile come ad una valutazione di liceità della satira si possa effettivamente giungere, nel nostro sistema penale, attraverso l'art. 51 cod. pen., costituendo l'esercizio del diritto la clausola idonea a dare ingresso all'efficacia scriminante del diritto alla libera manifestazione del pensiero consacrato nell'art. 21 della Costituzione», cit. p. 298. L'autore elenca anche i requisiti «in presenza dei quali l'esposizione di una persona all'irrisione dei destinatari di una determinata forma di manifestazione del pensiero possa qualificarsi come esercizio del diritto di satira e, come tale, fruire dell'efficacia scriminante dell'art. 51 cod. pen.» (cit. p. 323); secondo l'autore i requisiti sono tre: *a)* la realizzazione dell'effetto comico; *b)* la notorietà della persona oggetto di satira; *c)* la sussistenza dell'*animus iocandi*, ossia un intento scherzoso in capo a chi trasmette un messaggio satirico. La più recente giurisprudenza di legittimità precisa però la portata della scriminante: Cass. pen., sez. V, sent. n. 1095/2022 del 28/04/2022: «la satira non sfugge al limite della correttezza, onde non può essere invocata la scriminante ex art. 51 cod. pen. per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo e dileggio».

⁶ Tale riferimento normativo non è tuttavia dettato, è bene precisare, dalla volontà di interpretare le suddette norme come essenziali garanzie offerte alla libera esplicazione della

3. I limiti della satira

Affermare il diritto di satira richiede d'altro canto d'interrogarsi sulla salvaguardia dei diritti soggettivi suscettibili di essere lesi da un incontrollato esercizio di questo diritto⁷. Autorevole dottrina non ha mancato di accumunare la disciplina della satira a quella della cronaca e della critica⁸; secondo questa impostazione la satira sarebbe una peculiare forma di espressione, affine alla cronaca e soprattutto alla critica, e potrebbe o dovrebbe soggiacere ai seguenti limiti: verità; continenza; pertinenza⁹.

satira stessa. Qualora infatti si volesse interpretarle in tale modo, ossia quali garanzie direttamente applicabili al diritto di satira, si correrebbe un insidioso rischio: “di attribuire, cioè, rilievo solo alla satira colta ed erudita, svolta professionalmente in un contesto artistico culturale. Con la conseguenza che si finirebbe col prestare adesione ad una concezione «elitaria» della satira, a tal modo favorendo, rispetto ad essa, la creazione di categorie privilegiate, in contrasto con quello che viene indicato come il fondamento sostanziale della satira, ovvero di irridere noti e potenti” (L. BALESTRA, *La satira come forma di manifestazione del pensiero, fondamento e limiti*, cit., pp. 14 e 17). Della stessa opinione anche C. VIGLI, *Il diritto di satira tra licenza e censura*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1992, pp. 69-70, secondo la quale «connettere, dunque, il riconoscimento del diritto di satira alla qualità artistica del modulo espressivo in cui essa concretamente si realizza conduce, pertanto, a subordinarlo alla formulazione di un giudizio difficile, incerto, per nulla univoco ma, piuttosto, mutevole – formulazione che, peraltro, non sembra rientrare nelle competenze del giudice e nemmeno, d'altronde, nelle sue capacità -; ovvero a negare tale riconoscimento ogni qualvolta si neghi il valore artistico della satira».

⁷ Il riconoscimento del diritto di satira, garantito dall'art. 21 Cost., non può mai spingersi fino ad un esercizio indiscriminato; essa è infatti in grado di entrare in conflitto con alcuni valori fondamentali della persona, quali la reputazione, l'onore, il decoro, l'immagine etc., definiti “patrimonio irretrattabile di ogni essere umano” da una sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 13 del 24 gennaio 1994).

⁸E. LOPEZ, *Sui limiti di liceità del diritto di satira*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, I, 1994; A.M. BENEDETTI, *Il diritto di satira fra libertà di espressione e tutela dei valori della persona*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, I, 1996, pp. 337 ss.; M. POLVANI, *La diffamazione a mezzo stampa*, CEDAM, Padova, 1998; C.E. MAYR, *Critica, parodia, satira*, in *AIDA. Annali Italiani del Diritto d'Autore, della Cultura e dello Spettacolo*, 2003, pp. 276-300; O. FITTIPALDI, *Ancora in tema di satira*, in *Giurisprudenza di merito*, 1, 2010, pp. 98-101; S. PERON, *Allegro, andante, satireggiante... Ma non troppo: la satira nell'agone del diritto*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 4, 2012, p. 1287.

⁹Sull'opportunità di richiamare la disciplina sui limiti afferenti ai diritti di cronaca e di critica, da ultimo, G. BOGGERO, *La satira come libertà ad “autonomia ridotta” nello Stato costituzionale dei doveri*, in *Nomos Le attualità nel diritto*, 1, 2020, p. 3: «Oggetto di minore attenzione scientifica è, invece, la questione più ampia, inerente agli esatti confini che distinguono la satira dal diritto di cronaca e di critica e ai nodi teorico pratici che

Contraria a tale interpretazione la giurisprudenza italiana, che ha sottolineato a più riprese come una satira efficace difficilmente possa soggiacere a tali limiti¹⁰. Sicuramente non a quello della verità, poiché il comico non vuole informare¹¹. La satira non è neppure assoggettabile al limite della continenza, che rappresenta una equilibrata espressione. In linea teorica non esistono tabù per il comico, il quale si esprime spesso attraverso esagerazione e sproloqui; giuridicamente è sempre necessario rispettare il “buon costume”¹². Il rispetto dell’ultimo limite interno, la

l’evanescenza di tale distinzione comporta e lascia da sciogliere all’interprete. Lungi dall’essere un ozioso esercizio dottrinario, una *actio finium regundorum* per stabilire se e quando una determinata manifestazione del pensiero veicola un’informazione e quando, invece, sia tesa a esercitare dissenso, suscitando ilarità nei confronti di un personaggio pubblico, un’istituzione o una certa vicenda è, in realtà, di straordinaria rilevanza sotto il profilo della concreta operatività dei limiti applicabili alle une e alle altre forme di libera espressione e, in ultima analisi, sotto quello del tipo di risposta sanzionatoria che l’ordinamento giuridico dovrebbe ricollegare alla lesione dei diritti della persona».

¹⁰ La giurisprudenza ritiene infatti che la satira: *a*) non costituisce affatto una risposta ad esigenze informative; *b*) non ha alcun rapporto di necessità con la verità del fatto; *c*) non può, se mira alla efficacia del messaggio, obbedire a criteri di equilibrata espressione (Trib. Roma, 13 febbraio 1992). Per una sintesi sugli indirizzi giurisprudenziali in tema di satira: G. BALLARANI, *Il labile confine della satira tra variabili interpretative soggettive e tentativi di inquadramento oggettivo* (Nota a Cass. 8 novembre 2007 n. 23314), in *Giustizia civile*, I, 2008, pp. 651 ss.

¹¹ Di parere contrario, L. WEISS, *Diritto costituzionale di satira o diritto di pettegolezzo?* nota critica a: Trib. Roma, sent. 13 febbraio 1992, *Carrisi c. Arbore*, in *Il diritto della famiglia e delle persone*, I, 1994, p. 192, il quale ritiene che «l’informazione rimane tale ancorché resa in forma di satira. È perciò niente affatto esentata dalle regole dell’informazione». Anche l’autore satirico, attraverso il suo sagace attacco umoristico di un fatto vero e conosciuto, informerebbe, andando ad elidere quella interpretazione giurisprudenziale secondo la quale la satira non ha alcun rapporto di necessità con la verità del fatto.

¹² L’art. 21 comma 6 prevede un unico limite all’esercizio del libero pensiero: ossia il buon costume, inteso dalla stessa Corte Costituzionale, la quale riferisce il limite in questione ad un “insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione”, cit. Corte Costituzionale, sentenza n. 9 del 1965. Sulla relazione tra buon costume e satira interviene in maniera più netta G. CORASANITI, *Libertà di sorriso*, in *Diritto dell’informazione e dell’informatica*, 1989, p. 537, il quale ritiene il “buon costume” l’unico limite esterno ipotizzabile in materia di spettacolo «in ragione di esigenze collettive, le quali, peraltro possono arretrare rispetto a manifestazioni di obiettivo valore artistico». Riportiamo per completezza la più decisa posizione della dottrina secondo la quale il limite del buon costume sarebbe del tutto escluso quando si tratta di manifestazioni artistiche, tutelate ex art. 33. Così E. ONDEI, *I diritti di libertà: l’arte, la cronaca e la storiografia*, Giuffrè, Milano, 1955, p. 1, il quale riafferma la natura artistica del genere e la discriminante dell’art. 33 Cost. poiché «di regola, non si considerano punibili come

pertinenza, che prescrive di tenere conto delle sole vicende rilevanti attribuibili a personaggi che godano di vasta notorietà, è forse il solo limite spendibile per la regolamentazione satirica, anche online. La giurisprudenza italiana nel risolvere controversie legate al discorso satirico non ha mancato di osservare come il personaggio pubblico debba pagare un prezzo più alto degli altri proprio a causa della stessa notorietà acquisita; pertanto, la pertinenza sembra un limite estendibile alla satira¹³.

A completare il quadro di un esercizio satirico lecito intervengono anche alcuni limiti esterni, che vengono individuati in relazione alle modalità espressive e di diffusione della satira, nonché al contenuto del messaggio trasmesso. L'esigenza è quella di contrastare eventuali aggressioni all'onore e alla reputazione altrui, proponendosi così di creare un equo temperamento tra la satira e i molteplici valori della persona suscettibili di essere lesi¹⁴. La necessità di una tutela

offensive al pudore (quindi come contrarie al "buon costume", secondo la comune definizione restrittiva di questo concetto) le opere d'arte e di scienza»; quest'analisi benevola porta l'autore ad affermare che: «Arte e oscenità, cioè offesa al pudore, "secondo il sentimento comune" sono dunque incompatibili e dove c'è arte *vera* (ecco il punto!) non vi può essere la ripugnanza, il senso del disordine, del disgusto, l'eccitazione di bassi istinti edonistici, perché tutto è trasfigurato dal sentimento del bello e del sublime» cit. p. 52. In senso conforme anche P. CARETTI, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Il Mulino, Bologna, 2009.

¹³ La valutazione da parte del giudice dovrà pertanto tenere conto dell'interesse pubblico all'esposizione del fatto in forma satirica. Il già menzionato Tribunale di Roma ha ritenuto che la dimensione pubblica della vicenda o la notorietà del personaggio preso di mira sia rilevante solo ed esclusivamente al fine di suscitare il riso nello spettatore; perciò sarebbe un mero parametro caratteristico del mezzo espressivo satirico: «è indubbio che la satira di una persona sia sottoposta alla condizione fondamentale di coerenza con la ridetta natura: quella della notorietà del personaggio effigiato, posto che solo con lo stabilirsi di un circuito d'intesa tra l'autore ed i percettori sull'oggetto della comicità ha spazio e ragion d'essere la satira stessa» (Trib. Roma, 13 febbraio 1992).

¹⁴ I limiti esterni vengono tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza in relazione alle modalità espressive e di diffusione ipotizzabili, nonché al contenuto del messaggio trasmesso, così come già ebbe a dire il Pretore di Roma (ord.) 16 febbraio 1989: «L'alterazione del nome o dell'immagine, sì da realizzare accostamenti sconci, ripugnanti o subdoli; l'attribuzione di fatti offensivi determinati o la raffigurazione di vicende reali della persona presa di mira; la propalazione di notizie destinate, per legge, a restare segrete; la denigrazione del prodotto dell'impresa o l'esaltazione dei prodotti dell'impresa concorrente; lo sbeffeggiamento di un personaggio accostato ad un competitore credibile, e così via enumerando». Sui limiti che incontra la satira e di come questa possa sfociare nel reato di diffamazione, si richiama, più recentemente, Cass. civ., sent. n. 5499/14 del 10/03/2014: «l'utilizzo di espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui deve essere strumentalmente collegato alla manifestazione di un dissenso ragionato

dall'attacco satirico, quando questo trascende in insulti abietti, è stata riaffermata anche a livello comunitario con la sentenza Deckmyn C-201/13. In quella circostanza, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha riaffermato l'inviolabilità del principio di non discriminazione, così come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in considerazione di una vignetta satirica dal forte carattere politico¹⁵. Similmente, la Corte dei diritti dell'uomo (CEDU) ha dichiarato irricevibile il ricorso del comico Dieudonné, condannato per diffamazione in Francia; in questo caso la protezione offerta dall'art. 10 della Carta, a tutela della libertà di espressione, non poteva prevalere di fronte ad uno spettacolo comico dalla forte connotazione antisemita¹⁶.

4. Il ruolo dei *social media*

Il ruolo dei *social media* nella regolamentazione del messaggio satirico online risulta sempre più significativo, vista l'enorme proliferazione e viralità di contenuti di tal genere. La creazione dei cosiddetti *User Generated Content* (UGC) è oggi il vero mezzo di comunicazione di massa. La dottrina è solita distinguere tra utente passivo (*passive user*), ossia colui che fruisce del mezzo informatico solo come

dall'opinione o comportamento preso di mira e non deve risolversi in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato».

¹⁵ Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 settembre 2014 Causa C-201/13, *Johan Deckmyn e Vrijheidsfonds VZW c. Helena Vandersteen et al.* (30) «Occorre ricordare l'importanza del principio di non discriminazione a motivo della razza, del colore e dell'origine etnica, così come concretizzato dalla direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e confermato, in particolare, all'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».

¹⁶ Corte EDU n. 25239/13, del 20/10/2015, *M'bala M'bala c. France*. Riportiamo qui in nota il commento della dottrina al ricorso presentato di fronte la Corte dei diritti dell'uomo: «questa vicenda non può *ontologicamente* farsi rientrare nell'ambito delle espressioni satiriche: Dieudonné, infatti, non rivolge i propri strali verso i potenti, non li umanizza né smitizza, anzi infierisce sui deboli, mira, piuttosto, al mero dileggio e ad avvilito, tramite una scenetta raccapricciante, il popolo ebraico e la sua cultura. Le affermazioni da questi pronunciate non sono di certo finalizzate a suscitare alcuna riflessione: il sorriso amaro che la satira dovrebbe provocare è del tutto assente, perché per la miseria dell'Olocausto si può soltanto essere affranti», G. PUGLISI, *La "satira" negazionista al vaglio dei giudici di Strasburgo: alcune considerazioni in «rime sparse» sulla negazione dell'Olocausto*. Nota a C. edu, sent. 20 ottobre 2015, *Dieudonné M'bala M'bala c. Francia*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 23 febbraio 2016, pp. 9-10.

consumatore, ed utente attivo (*active user*), al contrario, laddove vi sia un impegno, ancorché amatoriale, per la creazione di tali contenuti in rete¹⁷.

Gli UGC divengono sempre più pervasivi nella vita sociale ed economica odierna; se da una parte hanno contribuito alla rilevanza sociale e culturale del web, sono altresì stati al centro della critica per la diffusione di idee e azioni non sempre lodevoli, se non addirittura di odio. In questo senso, si può parlare di vere e proprie comunità di creatori di contenuti, che vengono disseminati online e che possono, talora, trascendere in aggressioni virtuali.

Recentemente è stata emanata, a livello europeo, la nuova Direttiva sul Copyright 2019/790, con l'obiettivo di armonizzare la qualificazione e la regolamentazione di questi nuovi contenuti digitali¹⁸. Nel solco della giurisprudenza comunitaria consolidata, i *social media* vengono incaricati del filtraggio e della moderazione, poiché, in base all'architettura di rete, sarebbero gli unici agenti in grado di tracciare i contenuti illeciti¹⁹. L'intervento di un soggetto

¹⁷ Così G. COGO, *Cittadinanza digitale. Nuove opportunità tra diritti e doveri*, Edizioni della Sera, Roma, 2010, p. 30: «C'è un nuovo web (spesso identificato come web 2.0) che attraverso un uso sempre più virtuoso di strumenti tecnologici ormai a disposizione di tutti, garantisce il palinsesto ideale per ideare, progettare e sviluppare con grande creatività, le nuove opportunità offerte dalla rete, percependo l'immaterialità come una frontiera ancora da conquistare e per questo più suggestiva per i nuovi pionieri». Per una definizione di Web 2.0 riprendiamo quella proposta ivi, p. 61, da T. O'REILLY: «Il Web 2.0 è la rivoluzione commerciale dell'industria informatica indotta dall'evoluzione di Internet come piattaforma, nonché lo sforzo di capire le regole di sfruttarne il successo. La principale di queste regole consiste nel costruire applicazioni che sappiano sfruttare gli effetti della rete e che migliorino grazie al massiccio uso delle stesse da parte delle persone».

¹⁸ In questo senso, possiamo richiamare il Considerando (70) della suddetta Direttiva DSM: «Le misure adottate dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online in cooperazione con i titolari dei diritti non dovrebbero pregiudicare l'applicazione di eccezioni o limitazioni al diritto d'autore, in particolare quelle intese a garantire la libertà di espressione degli utenti. Gli utenti dovrebbero avere la possibilità di caricare e mettere a disposizione contenuti creati dagli utenti per le specifiche finalità di citazione, critica, rassegna, caricatura, parodia o pastiche. Ciò è particolarmente importante al fine di raggiungere un equilibrio tra i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), in particolare la libertà di espressione e la libertà delle arti, e il diritto di proprietà, inclusa la proprietà intellettuale. Le suddette eccezioni e limitazioni dovrebbero pertanto essere obbligatorie onde garantire che gli utenti beneficino di una tutela uniforme nell'Unione. È importante assicurare che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online offrano un efficace meccanismo di reclamo e ricorso per sostenere l'utilizzo per tali specifiche finalità».

¹⁹ Sull'intervento dei social media nella gestione del traffico online, richiamiamo alcune sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: *Promusicae* C-275/06, *Scarlet* C-70/10, e *Netlog* C-360/10. È bene precisare come le funzioni di controllo imposte dagli

privato solleva ad ogni modo il problema della scelta etica sulla regolamentazione del comico, incidendo concretamente sull'espressione online della satira, e del riso più in generale²⁰. In questo senso, le piattaforme digitali occupano uno spazio nuovo e a-fisico e la regolamentazione dei contenuti avviene attraverso un potere di fatto; inoltre, le tradizionali tecniche di risoluzione del conflitto comico vengono spesso ignorate nella gestione del fenomeno online.

Rifacendoci ai limiti sopra esposti si notano alcune criticità rilevanti del discorso satirico adattato all'ambiente digitale. La lotta alle *fake news*, altra tematica di grande attualità, rischierebbe di tradursi nella comunicazione della verità ad ogni costo, anche quando ci si trovi davanti ad un contenuto nato con l'esigenza di stravolgere la realtà, come nel caso del messaggio satirico²¹. L'adozione di una *Regulation Platform* sempre più intransigente potrebbe far ritenere, come già in passato era stato addotto, che la satira dovrebbe comunque rispondere a fatti veri: criticare e ridicolizzare i fatti, purché siano veri. La scelta solleverebbe questioni giuridiche attinenti al bilanciamento del legittimo interesse dell'utente al libero utilizzo della rete con la protezione della persona oggetto dell'informazione

Stati Membri e adottate dal *provider* non debbano comunque mai tradursi in «un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite», ex art. 15 della Direttiva Europea 2000/31/EC (E-commerce Directive).

²⁰ Un esempio emblematico di ciò è il disvelamento dell'intento umoristico richiesto dalla piattaforma Twitter ai suoi utenti (e confermato recentemente da Elon Musk con un *tweet*: «Going forward, accounts engaged in parody must include "parody" in their name, not just in bio»); una forma di autotutela che non influisce tanto sul contenuto, ma sulla sua forma o manifestazione. La scelta di Twitter sembra abbracciare la cosiddetta legge di Poe: «[...] legge di Poe (2005), in base al quale, in assenza di un chiaro segnale dell'intento umoristico, non è possibile creare contenuti aventi effetti parodistici senza che il destinatario eviti di scambiargli per originali. Analoghe considerazioni valgono, del resto, per l'ipotesi di creazione di falsi profili di personaggi pubblici o anche di falsi video a loro attribuiti attraverso l'impiego della tecnologia *deepfake*, taluni dei quali ideati non per cagionare un danno a qualcuno, attuando dolosamente una sostituzione di persona (art. 494 c.p.), ma per esercitare apertamente satira su di essi, eppure così ingenerando potenzialmente confusione nel pubblico circa l'ascrivibilità di tali account o video al soggetto vittima della parodia», G. BOGGERO, *La satira come libertà ad "autonomia ridotta" nello Stato costituzionale dei doveri*, cit., p. 39.

²¹ Gli iscritti a *Meta* avranno sicuramente notato inserimenti di pop-up automatici al fine di etichettare i contenuti, anche se umoristici, riguardanti la pandemia da SARS-CoV-2: «Per garantire una corretta informazione sul COVID-19, Facebook sostiene il lavoro della comunità scientifica globale della sanità pubblica, agevolando l'accesso a informazioni accurate e arginando la diffusione di contenuti non corretti e potenzialmente dannosi», AGCOM, *L'informazione sul Covid-19. Le principali misure adottate da Facebook*, 16 aprile 2020, disponibile all'indirizzo www.agcom.it.

trasmessa online, con particolare attenzione alla deindicizzazione di un contenuto asseritamente inesatto e il connesso diritto all'oblio. In questo senso, è recentemente intervenuta una decisione della Corte di Giustizia (C-345/17), la quale ricorda come l'equo bilanciamento dipenda dalle circostanze rilevanti del caso concreto, mostrando particolare attenzione alla notorietà e al ruolo che la persona riveste nella società. Vengono così richiamati i limiti della verità e della pertinenza, adattati alle nuove esigenze che emergono dall'ambiente digitale²².

Discorso più generale, infine, si può fare sull'era dell'*Onlife*, termine coniato dal filosofo Floridi, dove la viralità di alcuni contenuti espongono persone comuni e fragili al commento, alla critica, e purtroppo anche all'offesa e all'insulto. Spesso il confine è molto labile tra chi consapevolmente lavora sulla figura di sé online, sulla propria notorietà, costruendosi un personaggio (ad esempio un *influencer* o un *tiktoker*), ed è quindi alla ricerca di attenzioni dalla comunità, anche e soprattutto se sotto forma di *meme*, e chi, al contrario, diviene inconsapevolmente bersaglio del pubblico ludibrio per essersi ingenuamente esposto online²³. Siamo tutti testimoni di una degenerazione di questo sistema, ricordando la triste vicenda di Tiziana Cantone, una vera e propria vittima dei *meme*.

Il ruolo dei *social media* è pertanto sempre più oggetto di attenzione all'interno della comunità europea, e in particolar modo dalla Commissione Europea, la quale ha recentemente concluso un accordo politico con la proposta di dare vita ad un nuovo regolamento europeo (Digital Service Act), al fine di garantire che l'ambiente digitale rimanga uno spazio sicuro e dove la libertà di espressione venga sempre salvaguardata. In questo senso, i *social media* sono chiamati ad intervenire attraverso decisioni trasparenti sulla moderazione dei contenuti, così da scongiurare che la disinformazione e l'aggressione personale diventino fenomeni virali. Le piattaforme digitali vengono così sempre più responsabilizzate,

²² Per un maggiore approfondimento si rimanda al testo della sentenza della Corte di Giustizia C-345/17 del 14/02/2019, dove viene specificato quanto segue: «A questo proposito, da tale giurisprudenza risulta che, per effettuare una ponderazione tra il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla libertà di espressione, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha messo a punto una serie di criteri rilevanti che devono essere presi in considerazione, segnatamente, il contributo a un dibattito di interesse generale, la notorietà dell'interessato, l'oggetto del reportage, la condotta anteriore dell'interessato, il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione, le modalità e le circostanze in cui le informazioni sono state ottenute nonché la loro veridicità [...] Allo stesso modo, deve essere presa in considerazione la possibilità per il responsabile del trattamento di adottare misure atte a ridurre l'entità dell'interferenza con il diritto alla vita privata».

²³ Sulla questione dell'*hate speech* nella società dell'informazione, rimandiamo a G. ZICCARDI, *L'odio e la rete: un'introduzione e alcune possibili linee di ricerca*, in *Cyberspazio e diritto*, vol. 16, n. 54, 3, 2015.

stabilendo obblighi chiari, armonizzati e proporzionati alla dimensione del *provider* e alla gravità della condotta.

5. Il Futuro dello Stato

Il rapporto tra satira e Stato è sempre stato conflittuale, storicamente. Oggi più che mai, però, lo Stato deve promuovere l'inclusività online, il dibattito, il diritto di cittadinanza digitale, anche attraverso il libero esercizio dello spirito critico satirico.

All'interno dei *social media*, infatti, la regolamentazione dell'espressione comica è spesso lasciata alla discrezione del singolo agente, senza chiarezza su contenuti e limiti. Il richiamo al diritto di cronaca e di critica, e in particolar modo il limite interno della pertinenza ed i limiti esterni sopra osservati, potrebbero essere spesi utilmente. Saper accompagnare lo spirito critico, educando all'informazione e alla critica, ma lasciando spazio al rispetto del demenziale. Delegare il monitoraggio, il tracciamento e la censura dei contenuti alle piattaforme non sembra una soluzione priva di rischi. Il bilanciamento tra opposti interessi, tra diritti costituzionalmente garantiti e tra pretese di tutela soggettiva, se dev'essere delegato a soggetti privati per esigenze economiche e fattuali, non può però essere lasciato alla loro totale discrezionalità, dal momento che questi rispondono prevalentemente ad esigenze di mercato.

Nel futuro dello Stato vi dev'essere allora la capacità di dare risposte concrete ai cittadini, sempre più *users*, non tanto attraverso una nuova qualificazione giuridica dell'espressione satirica, quanto piuttosto attraverso la tutela di una corretta e libera espressione. Il ruolo dello Stato, in questa prospettiva, non è più quello del controllore del comico, ma diviene quello del garante del comico.